




Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
 Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa
 tel. 0931.4508211 – fax 0931.21205
 PEC: sopriscr@certmail.regione.sicilia.it



Partita Iva 02711070827
 Codice Fiscale 80012000826

S17.4

Sezione per i Beni Paesaggistici e
 Demoetnoantropologici
 Via dell'Amalfitania, 39
 tel. 0931/4501101-102-103

Posizione n. _____

Rif. Istanza prot. _____ del _____

Siracusa, Prot. n. 7788 del 15 LUG. 2019

Allegati: _____

OGGETTO: D.A. n. 063/GAB del 12.06.2019 – Rettifica al Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa – Procedure di notifica della GURS.

Al Sig. Sindaco del Comune di

- AUGUSTA
- AVOLA
- BUCCHERI
- BUSCEMI
- CANICATTINI B
- CARLENTINI
- CASSARO
- FERLA
- FLORIDIA
- FRANCOFONTE
- LENTINI
- MELILLI
- NOTO
- PACHINO
- ↘ PALAZZOLO A.
- PORTOPALO C.P.
- PRIOLO GARGALLO
- ROSOLINI
- SIRACUSA
- SOLARINO.
- SORTINO

Si trasmettono, ai sensi degli articoli 140, comma 4 del D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm. ii. e 12 del Regolamento della Legge 1497/39 approvato con R.D. n. 1357/40, n. 2 copie della GURS (parte I) n. 30 del 28/06/2019 recante il provvedimento indicato in oggetto.

Codesto Comune vorrà provvedere all'affissione per 90 giorni al proprio Albo pretorio della succitata copia della GURS, comunicandone a questa Soprintendenza la data di inizio e fine e restituendo una copia timbrata con gli estremi di avvenuta affissione all'Albo comunale.

L'altra copia della GURS dovrà essere depositata a disposizione del pubblico presso gli Uffici di codesto Comune.

Il Dirigente Responsabile Sez.4
 Dott.^{ssa} R. Insolia

Il Soprintendente
 Arch. I. D. Aprile

Responsabile procedimento				Dott.ssa Rita Insolia				D.P.R.S. n. 19 del 28/02/2012, G.U.R.S. n. 14 del 06/04/2012			
Stanza		Piano	Tel.	0931.4501111	Durata		Adozione		Ritardo		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urosopriscr@regione.sicilia.it -						Responsabile		Dott. Paolo Tiralongo			
Stanza	204	Piano	terra	Tel.	0931.4508220	Orario e giorni di ricevimento		Martedì 9,00/13,00 Mercoledì 9,00/13,00 15,30/17,00			

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 28 giugno 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 29 maggio 2019.

Sospensione di decreti datati 30 luglio 2018, concernenti nomina delle commissioni di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio presso le Ripartizioni faunistico-venatorie di Palermo e di Caltanissetta pag. 5

DECRETO 31 maggio 2019.

Modifica della superficie dell'azienda faunistico-venatoria Pulce, sita in agro di Ragusa pag. 6

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 30 maggio 2019.

Programma assistenziale per l'anno 2019 a favore del personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza, dei relativi familiari a carico, nonché dei titolari di pensioni indirette o di reversibilità o di assegni vitalizi obbligatori o di assegno integrativo ... pag. 8

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 23 maggio 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Betania, con sede in Caltavuturo, e nomina del commissario liquidatore. pag. 32

DECRETO 23 maggio 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Cufina Servizi, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore pag. 32

DECRETO 23 maggio 2019.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Metastasio, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore. pag. 33

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 12 giugno 2019.

Modifica normativa ai Piani paesaggistici degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa pag. 34

Assessorato dell'economia

DECRETO 21 maggio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 pag. 41

DECRETO 21 maggio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 pag. 43

DECRETO 22 maggio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020 pag. 48

DECRETO 22 maggio 2019.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 pag. 51

Assessorato della salute

DECRETO 31 maggio 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'Unità di raccolta fissa dell'AVIS comunale di Messina

della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 maggio 2019.

TURANO

(2019.23.1717)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 12 giugno 2019.

Modifica normativa ai Piani paesaggistici degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come integrato e modificato dai DD.LL.vi 24 marzo 2006, n. 157 e 26 marzo 2008, n. 63;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'Accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale commissione prevista dall'art.

24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Considerato che ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonché dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, sono stati approvati i seguenti Piani paesaggistici:

- Piano paesaggistico degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015, a seguito del parere reso nella seduta del 15 ottobre 2014 dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - Speciale commissione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015 e così come rettificato con D.A. n. 02/GAB del 14 gennaio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 22 febbraio 2019;

- Piano paesaggistico degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa con D.A. n. 1346 del 5 aprile 2016, a seguito del parere reso nella seduta del 17 dicembre 2015 dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - Speciale commissione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 13 maggio 2016 e così come riconfermato con D.A. n. 32/GAB del 3 ottobre 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 12 ottobre 2018;

- Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina con D.A. n. 6682 del 29 dicembre 2016, a seguito del parere favorevole espresso nella seduta del 30 novembre 2016 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - Speciale commissione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 31 marzo 2017;

- Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa con D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017, a seguito del parere favorevole espresso nella seduta del 7 luglio 2017 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - Speciale commissione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 2018 e così come rettificato con D.A. n. 54/GAB del 27 dicembre 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 25 gennaio 2019;

Visto l'atto di indirizzo dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana emanato con la nota n. 5293/GAB del 15 novembre 2018 avente come oggetto "Limitazione del consumo del suolo dei corsi d'acqua e delle aree esondabili" con il quale è stata rilevata l'urgenza di disporre che le norme di tutela dei Piani paesaggistici già vigenti e di quelli in itinere venissero integrati con più stringenti norme di salvaguardia sulle aree di cui all'art. 142, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il D.A. n. 12 del 7 marzo 2019, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale beni culturali in merito all'adozione e all'approvazione dei Piani paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Acquisito quindi, in ordine alle suddette problematiche, il parere dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio espresso nella seduta del 21 maggio 2019 il cui verbale, insieme a quello della seduta del relativo Gruppo istruttorio, tenutosi il 17 aprile 2019, si allega al presente decreto;

Ritenuto che, sulla base del richiamato parere reso dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e allo scopo di dare attuazione all'atto di indirizzo dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana emanato con la nota n. 5293/GAB, occorra integrare le norme per componenti dei Piani paesaggistici approvati ricadenti nelle province di Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siracusa, Titolo II Norme per componenti, Capo I, art. 11, lett. c): Componente idrologica, fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti alla tutela di cui all'art. 142, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserendo, dopo le parole "Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati" la seguente ulteriore prescrizione:

"All'interno delle aree di cui all'art. 142, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio – fiumi, torrenti e corsi d'acqua, individuate nel successivo Titolo III con livello di tutela 1 e 2, non sono consentiti interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche in assenza di autorizzazione del Genio civile competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazioni contenute nel P.A.I. dei territori interessati.

Su tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art. 142, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono fatti salvi, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale – consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione, reti di trasporto - da sottoporre, comunque, a specifica valutazione caso per caso previo parere dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio";

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto dei Piani paesaggistici ricadenti nelle province di Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siracusa e di tutti i loro elaborati così come pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana in forza dei provvedimenti di approvazione dei suddetti Piani;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono integrati e modificati gli elaborati denominati "Norme di attuazione", allegati ai Piani paesaggistici degli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, degli Ambiti 15, 16 e 17 ricadenti nella provincia di Ragusa, dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, tutti approvati con apposito provvedimento assessoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto dei Piani paesaggistici di cui al precedente articolo e di tutti i loro elaborati nonché l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, a tutti i comuni interessati dai Piani paesaggistici di cui all'art.1 perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della stessa *Gazzetta*, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopra citata all'albo dei suddetti comuni.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 12 giugno 2019.

Il Presidente della Regione: MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
per i beni culturali e l'identità siciliana

ALLEGATO A***Verbale del 21 maggio 2019 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio***

Il giorno 21 maggio duemiladiciannove, alle ore 10,30, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 12/GAB del 7.03.2019. La convocazione è stata effettuata con nota n. 24424 del 14.05.2019 con il seguente ordine del giorno:

- problematiche inerenti al D.A. n.53/GAB del 27.12.2018;
- varie ed eventuali.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

- Ing. Sergio Alessandro - Dirigente Generale Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana - Presidente delegato dal Presidente della Regione nella qualità di Assessore regionale ad interim dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con nota prot.3557 del 14.05.2019
- Dott.ssa Daniela Mazzarella – delegata dal Dirigente Generale BB.CC.
- Arch. Rosanna Liggio - delegata dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica
- Dott. Giuseppe Maurici - delegato dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente
- Dott. Antonino Attardo
- Dott. Michele Buffa
- Dott. Vincenzo Faramo
- Prof. Giuseppe Guerrera
- Prof. Ferdinando Trapani
- Dott. Gianfranco Zanna

Risultano assenti giustificati:

- Avvocato Distrettuale dello Stato
- Prof. Giuseppe Barbera
- Arch. Cesare Capitti
- Prof. Maurizio Carta
- Arch. Rosa Cordaro
- Prof. Leandro Antonio Janni
- Prof. Michele Limosani
- Ing. Gianluigi Pirrera
- Prof. Giuseppe Trombino

Svolge funzioni di segretario il Sig. Andrea Lupo, in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, giusto incarico prot.n. 18653 del 9.04.2019.

Alle ore 10,45 apre i lavori il Presidente Sergio Alessandro, il quale è collegato in video conferenza per motivi d'ufficio che lo costringono a trovarsi fuori sede. Constatato il numero legale, passa la parola alla Dott.ssa Mazzarella affinché introduca l'argomento all'ordine del giorno. La Dott.ssa Mazzarella dà lettura del verbale della seduta del 17.04.2019, che fa parte integrante del presente verbale, del Gruppo istruttorio dell'ORP incaricato di un esame più approfondito delle problematiche inerenti all'Atto di indirizzo emanato dall'Assessore BB.CC. con nota 5293/GAB del 15.11.2018 avente come oggetto "Limitazione del consumo del suolo dei corsi d'acqua e delle aree esondabili" e dei successivi provvedimenti di cui ai DD.AA. n. 46/GAB del 29.11.2018 e n. 53/GAB del 27.12.2018 con i quali venivano introdotte modifiche normative rispettivamente ai Piani Paesaggistici delle province di Agrigento e Catania in materia di corsi d'acqua con riferimento

a quelli tutelati per effetto dell'art. 142, lett.c, del D.Lgs. 42/04. In estrema sintesi il Gruppo istruttorio rileva che il principio ispiratore dell'Atto di indirizzo - volto all'urgenza di disporre che le norme di tutela dei Piani Paesaggistici già vigenti e di quelli *in itinere* vengano integrati con più stringenti norme di salvaguardia sulle suddette aree - fermi restando i livelli di tutela e le relative prescrizioni già individuati dai Piani, si possa attuare con la condizione che nei fiumi individuati con livello di tutela 1 e 2 non siano consentiti interventi edificatori e nuove previsioni urbanistiche in assenza di autorizzazione del Genio Civile competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazioni contenute nel P.A.I. dei territori interessati.

Per quanto attiene, invece, alla problematica generale relativa alla realizzazione di opere pubbliche in aree fluviali ad elevata tutela paesaggistica, il Gruppo istruttorio ritiene che per eventuali deroghe a prescrizioni e divieti imposti con i Piani paesaggistici occorra:

- limitare questa circostanza, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative, ai singoli casi di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale, consistenti nella realizzazione di infrastrutture come reti per la distribuzione idrica o di energia, reti di comunicazione e reti di trasporto;
- che, nella considerazione che la potestà autorizzatoria non può essere sottratta agli organi tecnici - come statuito dalla Corte Costituzionale (vedi sentenza n.172/2018) - la valutazione deve essere effettuata caso per caso dalla competente Soprintendenza avvalendosi del parere preventivo dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.

Nel rimettere al parere dell'Osservatorio le suddette proposte, il Gruppo istruttorio rinvia, infine, alla decisione del medesimo Organo una serie di opzioni emerse durante la discussione istruttorio:

- attivare il procedimento di deroga sopra richiamato limitatamente alle aree fluviali con livelli di tutela 1 e 2;
- attivare il procedimento di deroga sopra richiamato alle aree fluviali contraddistinte da tutti i livelli di tutela;
- avvio della procedura di concertazione istituzionale ai sensi dell'art. 144 del Codice con gli Enti locali territoriali al fine di introdurre in ogni singolo Piano paesaggistico vigente le modifiche normative proposte.

Conclusa l'esposizione dei lavori del Gruppo istruttorio, si apre un ampio dibattito che conduce alle seguenti determinazioni prese all'unanimità:

- l'Osservatorio concorda in pieno con le proposte avanzate dal Gruppo istruttorio. In particolare queste, accogliendo nel merito i giusti richiami dell'Atto di indirizzo, intervengono sui Piani Paesaggistici vigenti senza modificarne l'impianto valutativo che ha condotto a differenziare la rete idrografica in tre diversi livelli di tutela. Ciò comporta che non si intraveda la necessità di avviare procedure di concertazione istituzionale ai sensi dell'art. 144 del Codice visto che le modifiche da apportare a detti Piani hanno natura procedurale e non introducono nuove prescrizioni e/o divieti. D'altro canto la fitta rete idrografica sottoposta a tutela paesaggistica dai Piani e a particolari prescrizioni potrebbe inibire, in caso di evidente mancanza di alternativa, la realizzazione di opere infrastrutturali di tipo lineare, aventi però rilevante carattere strategico per il pubblico interesse, nell'attraversamento di tali contesti idrografici considerati, però, nella loro totalità. Pertanto i procedimenti di deroga potranno essere attivati a tutti i corsi d'acqua individuati dal Piano ai sensi dell'art.142, lett.c;
- al fine di consentire all'Osservatorio per l'esame dei singoli casi di opere infrastrutturali di utilizzare parametri valutativi che tengano conto delle caratteristiche naturali e paesaggistiche che differenziano i corsi d'acqua, delle tipologie degli interventi infrastrutturali proposti e dell'eventuale individuazione di misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione alveo-ripariale e sull'assetto paesaggistico-ambientale, viene istituito in seno al medesimo Osservatorio un Gruppo istruttorio con il compito di individuare criteri e metodologie di valutazione;

- nella considerazione che le suesposte proposte intervengano sia sui Piani Paesaggistici *in itinere* che su quelli vigenti, sottoforma di modifica dell'apparato normativo, si rinvia alle competenze proprie dell'Amministrazione dei BB.CC. individuare le consequenziali azioni che pongano in essere i necessari atti e/o provvedimenti secondo norme e procedure di legge, compresa la revoca dei provvedimenti di cui ai DD.AA. n. 46/GAB del 29.11.2018 e n. 53/GAB del 27.12.2018.

Alle ore 12,30 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

Verbale del 17 aprile 2019 del Gruppo istruttorio in seno alla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio

Il giorno 17 aprile duemiladiciannove, alle ore 15.00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunito, giusta convocazione prot. n.19133 del 10.04.2019, il Gruppo istruttorio nominato dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio nella seduta del 9 aprile 2019, per la valutazione delle problematiche derivanti dall'applicazione dei decreti assessoriali n. 53/GAB del 27.12.2018, di modifica del D.A. n.31/GAB, con cui è stato adottato il Piano Paesaggistico di Catania, e n. 46/GAB del 29.11.2018 che ha modificato il D.A. n. 7 del 29.07.2013 con cui è stato adottato il Piano Paesaggistico di Agrigento, nonché dalla loro estensione ai piani paesaggistici vigenti nelle altre province.

Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.

Per il Gruppo Istruttorio:

- Dott. Giuseppe Maurici - delegato dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente
- Dott. Michele Buffa
- Dott. Gianfranco Zanna

Risulta assente:

- Arch. Cesare Capitti

Sono altresì presenti i componenti dell'O.R.P.:

- Arch. Rosanna Liggio - delegata dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica
- Prof. Ferdinando Trapani

Risulta, infine, presente alla riunione:

per il Dipartimento Regionale Beni Culturali

- Dott.ssa Daniela Mazzarella - Dirigente responsabile del Servizio Pianificazione Paesaggistica Regionale.

Svolge funzioni di segretario il Sig. Andrea Lupo, in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, giusto incarico prot.n. 18653 del 9.04.2019.

La Dott.ssa Mazzarella da preliminarmente comunicazione dell'avvenuta presentazione di un ricorso al TAR, con istanza di sospensiva, avverso il D.A. n. 53/GAB, con, tra l'altro, le seguenti motivazioni:

1. incompetenza ed eccesso di potere per sconfinamento del piano paesaggistico all'interno delle funzioni del Piano per l'assetto idrogeologico;
2. mancato esperimento della previa attività di concertazione;
3. mancata richiesta del parere preventivo della Speciale Commissione – Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

Al riguardo fa presente che, seppure l'emanazione del D.A. n. 53/GAB (così come quello che ha modificato il piano paesaggistico di Agrigento n.46/GAB) è stata determinata dalla evidente necessità di evitare, per il futuro, eventi catastrofici come quelli verificatisi nello scorso novembre in Sicilia, non si può disconoscere che il ricorso presenti elementi di fondatezza, per i motivi enunciati nel ricorso stesso e che sia probabile la soccombenza in giudizio. Sarebbe pertanto opportuno, conclude la Dott.ssa Mazzarella, intervenire, prima della decisione del TAR, sul suddetto provvedimento onde evitare spese di giudizio.

Il Gruppo istruttorio, condividendo le superiori argomentazioni, dopo ampio dibattito ritiene opportune le seguenti riflessioni:

- a) con riguardo alla previsione contenuta nel D.A. 53/GAB relativa all'inedificabilità di nuove costruzioni nella fascia del 150 metri dal fiume, finora consentite nei piani adottati o approvati nei livelli di tutela 1 e 2, si ritiene che sia sufficiente l'inserimento, in tutti i piani, di una norma generale secondo cui gli interventi da effettuare in aree assoggettate ai suddetti livelli di tutela potranno essere esaminate ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previa autorizzazione del Genio Civile competente per l'assetto idrogeologico sulla base delle indicazioni contenute nel P.A.I. del territorio interessato.
- b) per quanto riguarda la problematica generale relativa alla realizzazione di opere pubbliche in aree fluviali ad elevata tutela paesaggistica, si ritiene di poter prendere spunto da quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.172/2018 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017 n.16. La norma impugnata stabiliva che i piani paesaggistici territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, dovevano prevedere la possibilità che le opere di pubblica utilità, realizzate da enti pubblici o società concessionarie di servizi pubblici e con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, fossero realizzabili, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso della concreta compatibilità con i valori paesaggistici oggetto di protezione, considerando nel complesso del progetto anche le possibili soluzioni in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilità. Nella sostanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, con riferimento ad opere qualificate come di pubblica utilità (con esclusione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, comprese le discariche), la norma fosse incostituzionale perché escludeva che dal Piano potessero derivare divieti assoluti di intervento; e ciò in contrasto, secondo la Corte, con la finalità principale del Piano Paesaggistico che è, appunto, quella della tutela dell'interesse primario alla conservazione del paesaggio. Lo stesso articolo 48 al comma 2, poi, prevedeva che la procedura di valutazione della compatibilità paesaggistica doveva essere definita con una delibera espressa della Giunta regionale da assumere, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ma senza prevedere alcuna forma di partecipazione al procedimento da parte di organismi tecnici e ponendosi, così in contrasto, con l'articolo 146 del Codice dei beni culturali, allorché stabilisce al comma 6, che la Regione eserciti *"la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali"*. Ne consegue che la potestà autorizzatoria non può essere sottratta agli organi tecnici ed essere esercitata dagli organi politici. La stessa Corte, però, ha rilevato che il Piano Paesaggistico ha la funzione di strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio e, in questa prospettiva, rilevano l'art. 135, comma 4, lettera d), e l'art. 143, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali, in base ai quali il piano deve provvedere alla individuazione

“delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati” nonché “delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate”.

Ne discende che è ipotizzabile l’inserimento, nel Piano Paesaggistico, di una norma generale che preveda, nel caso in argomento e quindi esclusivamente nell’ambito delle pertinenze fluviali di cui all’art.142, lett. c), del Codice, la valutazione caso per caso, ai sensi degli articoli 135, comma 4 lettera d) e 143, comma 1, lettera h), di una richiesta di revisione del piano vigente per valutare eventuali interventi di trasformazione del territorio necessari per la realizzazione di opere strategiche di pubblica utilità di livello almeno regionale, con esclusione dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche, laddove non siano possibili soluzioni tecniche alternative.

Il procedimento di revisione sarebbe, comunque, quello previsto dagli articoli 143 e ss. del Codice e la valutazione della richiesta di revisione per l’eventuale inserimento dell’intervento in un contesto paesaggistico tutelato verrebbe effettuata dalla competente Soprintendenza e sottoposta al parere dell’Osservatorio per la Qualità del Paesaggio e successivamente introdotta nel Piano con apposito decreto assessoriale.

A conclusione della discussione, per quanto attiene alle procedure amministrative da adottare, emergono differenti posizioni, le cui proposte di seguito formulate vengono sottoposte al giudizio dell’Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio:

- ritiro dei DD.AA. 46/gab e 53/GAB e modifica e/o inserimento della norma per componente, citata nei DD.AA. 46 e 53, prevedendo la possibilità per chi abbia interesse di attivare il procedimento di revisione sopra riportato per i livelli 1 e 2;
- ritiro dei DD.AA. 46/gab e 53/GAB e modifica e/o inserimento della norma per componente, citata nei DD.AA. 46 e 53, prevedendo la possibilità per chi abbia interesse di attivare il procedimento di revisione sopra riportato per tutti i livelli;
- revoca dei medesimi provvedimenti e avvio della procedura di concertazione istituzionale ai sensi dell’art. 144 del Codice con gli Enti locali territoriali al fine di introdurre in ogni singolo Piano paesaggistico vigente le suddette integrazioni.

Alle ore 18,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Segretario

(2019.25.1853)016